



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

CONCESSIONE DI LOCULO PER SEPOLTURA PRIVATA

N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

Che il/la Sig./ra , nato/a a _____ (____) il XX/XX/19XX e residente a _____ in Via _____ n°XX con nota trasmessa in data XX.XX.20XX prot. _____, ha chiesto la Concessione di n. XX loculo nel Cimitero di Canetra.

Che ricorrono i requisiti prescritti dall'art.56 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria,

CONCEDE

Al/la Sig./ra _____ nato/a a _____ (XX) il XX/XX/19XX e residente a _____ in Via _____ n° __ int. XX – C.F. _____, che per accettazione sottoscrive la presente concessione per n° **XX loculi** individuati con il n. **XXXX** del **blocco XX** realizzati nel Cimitero di Canetra.

ART.1 La presente concessione si intende fatta ed accettata dal Contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in particolare del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 15/10/2008.

ART.2 Il Comune di Castel Sant'Angelo concede, al predetto Contraente l'uso del/i loculo/i distinto sopra indicato.

ART.3 La concessione ordinaria cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Il diritto d'uso è riservato al concessionario ed alle persone della di lui famiglia secondo la disciplina dettata dall'art.37 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.4 Il Contraente accetta per sé e per i suoi aventi causa senza riserva alcuna tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro le concessioni di loculi.

ART.5 La concessione è rilasciata per un periodo di anni **trentacinque** e sarà possibile una proroga ventennale. **Il diritto d'uso decorre dalla data di stipula del presente atto.** Il concessionario è obbligato, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, a comunicare al Comune la richiesta di rinnovo. Il Comune è tenuto a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, trascorsi i quali l'istanza si intende accettata, e si procederà nei successivi trenta giorni alla sottoscrizione dell'atto di rinnovo previo pagamento della somma dovuta pari al 40% del valore del loculo secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza. In caso di mancata richiesta del concessionario, la concessione è da ritenersi estinta ed il Comune, previa comunicazione agli interessati, potrà all'interno delle proprie programmazioni, disporre a

tutti gli effetti del bene, senza che ciò sia causa di sospensione del procedimento. Il mancato ricevimento di richiesta scritta ha valore di **silenzio-assenso**.

ART.6 Con riferimento alla sottostante tabella riepilogativa dei canoni di concessione per i loculi approvati con **D.G.M. n. XXX del XX/XX/2020**,

RESIDENTI	1^ FILA	€ 2.500,00
	II^ E III^ FILA	€ 3.000,00
	IV ^ FILA	€ 2.500,00
NON RESIDENTI	I^ II^ III^ E IV^ FILA	€ 3.500,00

il concessionario ha provveduto al pagamento dell'importo **di euro** a titolo di mediante bonifico bancario

ART.7. La collocazione delle lapidi in travertino romano levigato, non saranno effettuati dal Comune. I soggetti interessati, dovranno rivolgersi a ditte esterne. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, ed è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro secondo le modalità di cui all'art.39 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 8 La concessione decade quando la sepoltura risulti in stato di abbandono o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture previste dal Regolamento.

ART. 9 E' ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro comune, in caso di motivate, straordinarie esigenze o di comprovati casi di forza maggiore secondo le disposizioni di cui all'art.60 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 10 La presente scrittura, in doppio originale, non è soggetta a registrazione in termine fisso e sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Dalla residenza Municipale,

Il Responsabile del 3° Settore

IL CONCESSIONARIO

IL SINDACO
